

# **Comune di Sèn Jan di Fassa**

Provincia di Trento



## **PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER**

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI POZZA DI FASSA N. 60 DD. 24.11.2005
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI POZZA DI FASSA N. 32 DD. 23.6.2006 - N. 44 DD. 17.9.2007 - N. 38 DD. 28.7.2011 – N. 38 DD. 31.7.2012 – n. 64 DD. 28.11.2013
- ADOTTATO DAL COMUNE DI VIGO DI FASSA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DD. 28.12.2017

**In vigore dal 1° gennaio 2018**

# **PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER**

## **INDICE**

### **TITOLO I – PREMESSA**

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Art. 1 – Principi generali.....                  | pag.3 |
| Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio..... | pag.3 |

### **TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO**

|                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Art. 3 – Destinatari del sostegno economico.....                                                           | pag.3 |
| Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie.....                                     | pag.4 |
| Art. 5 – Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap..... | pag.4 |
| Art. 6 – Presentazione e ammissione delle domande di sussidio.....                                         | pag.4 |
| Art. 7 – Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio.....                        | pag.5 |

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Art. 8 – Responsabilità del Comune..... | pag.5 |
| Art. 9 – Norma transitoria .....        | pag.5 |

## **TITOLO I – PREMESSA**

### **ART. 1 – PRINCIPI GENERALI**

Il servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter”, come si ricava dalla vigente normativa provinciale, è finalizzato a:

- garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie ed ai bisogni dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato e in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

### **ART. 2 – PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO**

Il Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dalle sue disposizioni attuative.

## **TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO**

### **ART. 3 – DESTINATARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO**

Il sostegno agli organismi di cui all’articolo 2 avviene indirettamente, ossia erogando un sussidio alla famiglia che vada ad abbattere i costi sostenuti dalla stessa per il servizio anche qualora essa utilizzi un servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” operante fuori dal territorio comunale.

Tale sussidio comunale è rivolto alle famiglie residenti nel territorio comunale:

- aventi bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- aventi bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento;
- che usufruiscano del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 19.00;
- che stipulino un contratto relativo al servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” per almeno 20 (venti) ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l’inserimento del bambino;
- che usufruiscano del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” per almeno 2 (due) mesi consecutivi;
- fino ad un massimo di 100 ore/mese per bambino;

e non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti servizi per l’infanzia comunali da 0 a 3 anni.

## **ART. 4 – MODALITÀ DI CALCOLO DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE**

Il Comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lettera f) della legge provinciale 4/2002, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.

La valutazione delle condizioni socio-economiche della famiglia avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (di seguito ICEF).

Il sussidio per il servizio "nido familiare – servizio Tagesmutter" viene erogato, con decorrenza 1° settembre 2012, sulla base dell'attestazione ICEF, come disposto dalla deliberazione consiliare n. 13 del 28 marzo 2012.

La Giunta comunale stabilirà annualmente l'entità del sussidio orario che sarà determinato fra un importo minimo e uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio e dell'entità del contributo provinciale.

I coefficienti ICEF previsti dalla citata deliberazione consiliare potranno essere variati annualmente con provvedimento della Giunta comunale, in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie.

Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite. Il sussidio è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di malattia debitamente documentata.

## **ART. 5 – DISCIPLINA PARTICOLARE DEL SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE CON BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP**

In riferimento a bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l'ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia Autonoma di Trento per il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter e le proprie disponibilità finanziarie, il Comune, nell'erogazione del sussidio, potrà:

- derogare dai requisiti di cui all'articolo 3, escluso quello della residenza nel Comune e dell'età compresa tra i tre mesi e i tre anni, fissando tuttavia un tetto massimo finanziabile di 100 (cento) ore mensili;
- aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, fino alla piena copertura della spesa.

## **ART. 6 – PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI SUSSIDIO**

Il genitore utente (o soggetto legalmente equiparabile) per poter ottenere il sussidio comunale dovrà:

- come prerequisito: accedere al servizio di "nido familiare – servizio Tagesmutter" erogato da un organismo di cui all'articolo 2 del presente regolamento; l'elenco di tali soggetti sarà depositato presso gli uffici comunali;
- presentare al Comune, entro la fine del mese in cui inizia la fruizione del servizio, una domanda, integrabile in corso d'anno, indicando il periodo e il numero di ore mensili per le quali si richiede il sussidio, l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio, tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento; alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione ICEF del proprio nucleo familiare.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione ICEF il sussidio orario per bambino verrà erogato nella misura minima di cui all'art. 4, salve diverse determinazioni della Giunta comunale.

Il Comune provvede alla valutazione delle domande e all'approvazione di una graduatoria sulla base del valore I.C.E.F. di ciascuna famiglia. L'ammissione al contributo seguirà l'ordine di graduatoria sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio.

Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione. Qualora la domanda di sussidio sia presentata oltre la fine del mese in cui inizia la fruizione del servizio, il sussidio decorrerà dal mese in cui viene presentata la domanda.

## **ART. 7 - VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO**

Al fine di ottenere l'erogazione del sussidio la famiglia presenta al Comune copia della fattura, debitamente quietanzata, con allegato un documento dal quale risulti specificata la prestazione fatturata, in modo tale da consentire la verifica del rispetto dei limiti fissati dagli articoli del presente regolamento. In particolare si chiede la presentazione di un prospetto presenze del bambino sottoscritto dall'organismo erogatore del servizio e controfirmato da un genitore.

La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della fruizione del servizio comporta la perdita del sussidio medesimo.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEL COMUNE**

Gli organismi si assumono ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio.

Il Comune, pertanto, è esonerato da ogni responsabilità in relazione alla erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

Il Comune ai sensi dell'art. 10, lettera d) della legge provinciale effettua almeno una volta all'anno controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.

### **Art. 9 - NORMA TRANSITORIA**

Gli utenti del servizio in carico alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte nel presente regolamento, sulla base degli atti risultanti presso l'Amministrazione comunale, conservano gli stessi limiti di ore mensili e, sino al 31.8.2012, il medesimo sussidio orario, già concessi dalle relative determinazioni del Responsabile del servizio competente.